



**COMUNE DI SALTRIO**  
Provincia di Varese

## **DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 29/01/2026**

**OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI POTERI SOSTITUTIVI AL SEGRETARIO COMUNALE**

### **IL SINDACO**

#### **RICHIAMATI:**

- ✓ il provvedimento di autorizzazione alla reggenza n. 152/2026, emesso dalla Prefettura di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, assunto al protocollo dell'Ente in data 28.01.2026, reg. n. 0000603;
- ✓ il provvedimento di nomina della dott.ssa Debora Foderà, quale Segretario comunale a scavalco del Comune di Saltrio per il periodo dal 22/01/2026 al 21/05/2026;
- ✓ il Decreto Sindacale n. 4 del 29/01/2026, con cui si individuava il Segretario comunale dott.ssa Debora Foderà quale "responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" per l'esercizio delle funzioni e dei compiti elencati nel PNA 2022 approvato dall'ANAC;

**VISTO** l'art. 97 del d.lgs 267/2000 che disciplina il ruolo e le funzioni dei segretari comunali ed in particolare lettera d) del co. 4 ai sensi del quale il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitogli dal sindaco;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. 267/2000, compete al Sindaco l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

**RILEVATO** che, al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione di cui al combinato disposto degli artt. 107 co. 1 del d.lgs. 267/2000 e art. 4 co. 1 e 2 del d.lgs. 165/2001, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATO** l'art. 97 d.lgs. 267/2000, che dispone:

*1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.*

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;(lettera così modificata dall'articolo 10, comma 2-quater, legge n. 114 del 2014)

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

**RICHIAMATI** inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, che dispongono:

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

*i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

*4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. (La norma deve intendersi integrata dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 2001)*

*5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.*

*6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.*

*7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.*

**VISTO** l'art. 5. co. 2, d.lgs. 165/2001, che testualmente dispone: *Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9;*

**DATO ATTO** che il segretario comunale potrà svolgere peraltro funzioni dirigenziali anche in esecuzione della L. 35/2012 sui poteri sostitutivi in caso di inerzia, come previsto dall'art. 2 co. 9 bis, 9 ter (introdotti dall'[art. 12, comma 1, lettera a\), legge n. 120 del 2020](#), poi modificati dall'art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021), 9 quater 9 quinquies della legge 241/1990);

**VISTI:**

✓ il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

✓ il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati;

Tutto ciò premesso

## **DECRETA**

**1) DI ATTRIBUIRE** dalla data odierna e sino al 21.05.2026, i poteri sostitutivi di cui all'art. 2, comma 9bis e seguenti, legge 241/1990, per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti del Comune di Saltrio, in caso di inerzia o ritardo dell'ufficio competente, al Segretario comunale dott.ssa Debora Foderà, che li esercita nei modi e nelle forme stabilite dai commi 9 ter, quater e quinquies del medesimo articolo.

**2) DI DARE ATTO** che il predetto incarico non comporta attribuzione automatica di alcun compenso, salvo in futuro il riconoscimento al segretario titolare dell'incremento del valore della retribuzione di posizione, inclusa la eventuale maggiorazione a fronte delle specifiche responsabilità sopra descritte.

**3) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente nella sezione *"Amministrazione Trasparente | Personale | Titolare di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice"*.

**4) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Segretario Comunale dott.ssa Debora Foderà, a valere quale informativa delle disposizioni assunte.

**5) DI DARE ATTO** che il presente decreto:

- ✓ è immediatamente eseguibile;
- ✓ è pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma, legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.

Il Sindaco  
Maurizio Zanuso

Il documento è stato firmato digitalmente da:

MAURIZIO ZANUSO in data 29/01/2026